



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



Il Direttore Generale
Dott.ssa Teresa Romei

Area Alta Formazione e Studi avanzati
Dott. Pierluigi Rossano Centola

Servizio Master, Corsi di Perfezionamento ed Esami di Stato
Dott. Nicola Tricarico

Oggetto: *Nomina Commissione giudicatrice degli Esami di Stato per l'esercizio della libera professione di Tecnologo alimentare, I e II sessione anno 2023*

IL RETTORE

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni;

VISTO il Regolamento sugli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni, approvato con D.M. 9 Settembre 1957 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante "Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTA la legge 18 gennaio 1994 n. 59, concernente l'ordinamento della professione di Tecnologo alimentare;

VISTO il decreto ministeriale 18 novembre 1997, n. 470, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Tecnologo alimentare;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 6, commi 1 e 2, secondi cui: "1. *Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca possono essere definite l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, Tecnologo alimentare, Dottore commercialista ed Esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione legale.* 2. *Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale*".



VISTI il decreto ministeriale 24 aprile 2020, n. 38, con cui sono stati, tra l'altro, disposti il differimento dei termini della prima sessione degli esami di Stato e le modalità di costituzione delle commissioni d'esame e di svolgimento del tirocinio professionale, e i decreti ministeriali 29 aprile 2020, n. 57, e 24 settembre 2020, n. 661, con cui, in attuazione del citato decreto legge n. 22 del 2020, sono state disciplinate le modalità di espletamento dell'esame di Stato – prima e seconda sessione 2020;

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e in particolare l'art. 6, comma 8, secondo cui *“Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021”*;

VISTI le Ordinanze ministeriali 21 gennaio 2021, nn. 63, 64, 65, con cui sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato per l'anno 2021, e il decreto ministeriale 26 febbraio 2021, n. 238, con cui, in attuazione del citato decreto legge n. 22 del 2020, sono state disciplinate le modalità di svolgimento dei predetti esami;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l'art. 6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto legge n. 22 del 2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari;

VISTE le Ordinanze ministeriali 5 maggio 2022, nn. 442, 443, 444, con cui sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato per l'anno 2022;

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'art. 6, comma 8-bis, secondo cui: *“Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'art. 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'art. 2 della medesima legge n. 163 del 2021”*;

VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) con nota del 5 maggio 2023 a seguito di richiesta trasmessa dal Ministero con nota prot. n. 7112 del 21 aprile 2023;

RITENUTO di adottare per la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di cui all'oggetto modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie;

VISTA l'Ordinanza n. 471 del Ministero dell'Università e della Ricerca, del 17 maggio 2023, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Tecnologo alimentare, relative all'anno 2023;

VISTO il D.R. n. 63/2023, prot. n. 27140-V/9 del 23 maggio 2023, con il quale sono state indette presso questa Università, per l'anno 2023, la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Tecnologo alimentare;

